

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 febbraio 2022, n. 45
Società "Lofano s.r.l." di Conversano (BA). Mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione denominato "RehaMedica" a seguito del trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Conversano (BA), dalla sede di Via Togliatti 7/9 alla nuova sede di V. Amodio n. 3, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 7 del 01/02/2022;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* disciplina all'art. 28 il *"Trasferimento definitivo delle strutture accreditate"*.

Con nota del 02/11/2017 ad oggetto *"Istanza di trasferimento di sede, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017, dell'ambulatorio di specialistica ambulatoriale di FKT "Rehamedica" dalla sede di Conversano via Togliatti n. 7/9, alla sede di Conversano via Amodio n.c."*, trasmessa con Pec del 03/11/2017, il legale rappresentante della società "Lofano srl" di Conversano (BA), P. Iva n. 05368270723, *"titolare dell'ambulatorio di specialistica ambulatoriale di FKT, denominata "Rehamedica" corrente in Conversano in Via Togliatti 7/9, autorizzato all'esercizio con Provvedimento Sindacale n. 11004 del 10/05/2000, ed accreditato istituzionalmente con Determina Dirigenziale n. 130 del 05/06/2006 Regione Puglia"*, ha chiesto a questa Sezione, *"Ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale n. 9/2017 l'autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento di sede nell'ambito, del medesimo comune di Conversano, dell'ambulatorio di specialistica ambulatoriale di FKT dalla sede di via Togliatti n. 7/9, alla sede di via Amodio n.c."*.

Con nota prot. n. AOO_183/8526 del 20 dicembre 2017 trasmessa al legale rappresentante della società "Lofano S.r.l." e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Conversano, al Direttore Generale dell'ASL BA ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, la scrivente sezione ha rilasciato *"ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella branca specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017, l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo dell'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione "REHAMEDICA" della "Lofano s.r.l." nell'ambito del Comune di Conversano (BA), dalla via Togliatti n. 7/9 alla via Amodio n.c.."*

Con Pec del 21 giugno 2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/10432 del 23/06/2021, la società "Lofano s.r.l." ha trasmesso al Sindaco del Comune di Conversano ed alla scrivente Sezione l'"Istanza conferma autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento della Struttura ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione denominata "REHAMEDICA" della società "LOFANO s.r.l. sita in Conversano (BA)", con cui il Legale Rappresentante "() della Società LOFANO SRL P.IVA05368270723 con sede in CONVERSANO (BA) alla Via SOLDATO DI LEO n 19 che gestisce la struttura ambulatoriale esercente attività di Medicina Fisica e Riabilitazione denominata "REHAMEDICA" della "Lofano s.r.l." già istituzionalmente accreditata

Premesso che:

Con nota prot. n. AOO_183/8526 del 20 dic. 2017 la Regione Puglia, Sezione SGO, ha rilasciato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo dell'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione "REHAMEDICA" della "Lofano s.r.l." nell'ambito del comune di Conversano (BA), dalla Via Togliatti n.7/9 alla Via Amodio n.c.",

ha chiesto:

"

- a) *Al Sindaco del Comune di Conversano (BA) il rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, ai sensi dell'art.8 comma 4 della legge n.9/2017 e s. m. e i.*
- b) *Al Dirigente della Sezione SGO, Regione Puglia, il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede in Via Amodio n.c. di Conversano (BA)."*

dichiarando:

"

- *che la Struttura è in possesso dei requisiti richiesti dal R.R. n°3/2005 e s.m.i.;*
- *che la Struttura è in possesso dei requisiti ulteriori richiesti dal R.R. n°16/2019, relativamente alla fase Plan;*
- *che la Direzione Sanitaria è affidata al Dottor LAFORGIA RENATO nato (...) il (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di BARI data 21/07/1978, iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di Bari al n. 5320 il 19.01.1979 e specializzato in FISIATRIA il 21/12/1989 presso l'Università degli Studi di BARI."*

Con Pec del 3 novembre 2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. AOO_183/14872 dell' 11/11/2021, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - SISP Area SUD del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ha trasmesso alla scrivente ed al Sindaco del Comune di Conversano il parere prot. n. 136930 del 03 novembre 2021 ad oggetto *"Conferma all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'autorizzazione sanitaria per la struttura ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione denominata "REHAMEDICA" della società "Lofano S.R.L." dalla sede di Via Togliatti 7/9 (Conversano) alla nuova sede di Via Amodio 3 (Conversano)."*, con cui il Direttore del medesimo Servizio ha espresso:

"Parere Favorevole al trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio per attività di Medicina Fisica e Riabilitazione denominata "REHAMEDICA" (già esistente in Conversano da Via Togliatti 7/9) alla nuova sede in Conversano alla Via Amodio n.3, come previsto dall'art. 8 L.R. 9/2017 da parte della società Lofano s.r.l. sopra meglio generalizzata.

Si dà atto che con l'effettivo inizio di attività in via Amodio n°3 in Conversano viene a decadere, ad ogni effetto, l'autorizzazione ad esercizio per locali siti in via Togliatti n°7/9 in Conversano, si prescrive che ogni eventuale modifica alla struttura e/o prestazioni autorizzate ed erogate, ovvero riguardanti le posizioni funzionali-sostituzionali e/o integrazioni del personale operante nella struttura, dovranno essere preventivamente comunicate allo scrivente Servizio, per gli aggiornamenti Autorizzativi, pena la decadenza dell'atto autorizzativo stesso.

Va altresì richiamato che detto parere esclude dall'esame di verifica e di valutazione quella porzione dell'immobile che è parzialmente collegato, ma distinta funzionalmente ed operativamente oltre che sul piano di agibilità e di destinazione d'uso specifica di una "piscina riabilitativa" per cui sarà, eventualmente e dopo verifica dei requisiti, rilasciato distinto atto autorizzativo."

Con Pec del 12 novembre 2021 acquisite dalla scrivente Sezione, rispettivamente, con prott. nn. AOO_183/15174 e AOO_183/15199 del 18/11/2021, l'amministratore unico della società "LOFANO s.r.l." e l'Area 7 - Settori Produttivi del Comune di Conversano hanno trasmesso l'"Autorizzazione all'esercizio della Struttura ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione denominata Rehamedica per trasferimento dalla sede di via Togliatti n.7/9 alla sede di via Amodio n. 3", Aut. n. 2 Str. San. / 2021 del 12 novembre 2021, con cui il Sindaco del Comune di Conversano:

"RICHIAMATA:

- *l'Autorizzazione rilasciata il 22.02.2012 alla società Lofano s.r.l., con sede legale in Conversano, Via Soldato Di Leo n. 19, P.I. 05368270723, all'apertura e all'esercizio di un ambulatorio di fisioterapia e riabilitazione sito in Conversano, Via Togliatti n. 7/9;*
- *l'Autorizzazione n. 1/2020 rilasciata il 29.12.2020 alla società sopra specificata relativa al conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario della struttura al dott. Laforgia Renato;*

DATO ATTO dell'istanza acclarata al prot. gen. di questo Ente al n. 21939 dello scorso 21 giugno, presentata dalla società Lofano s.r.l. di cui è legale rappresentante il Dott. D'Alessandro Giovanni, nato () il (), tendente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento della Struttura ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione denominata Rehamedica della società Lofano s.r.l, dalla sede di via Togliatti n. 7/9 alla sede di via Amadio n. 3 in Conversano;

RICHIAMATA:

- *la nota prot. n AOO_183/8526 del 20 dicembre 2017 con cui la Regione Puglia - Sezione SGO - ha rilasciato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella branca specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 della L.R., n. 9/2017, l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo dell'ambulatorio specialistico in menzione nell'ambito del Comune di Conversano, dalla via Togliatti n. 719 alla via Amodio;*
- *la nota prot. n. 136930 del 3.11.2021 con cui la ASL Bari - Dipartimento di Prevenzione Sisp Area Sud ha espresso definitivo parere favorevole al trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio per l'attività in argomento, specificando che "il parere esclude dall'esame di verifica e di valutazione quella porzione dell'immobile che è parzialmente collegato, ma distinta funzionalmente ed operativamente oltre che sul piano di agibilità e di destinazione d'uso specifica di una "piscina riabilitativa";*

ESAMINATA la documentazione allegata agli atti dell'Area;

DATO ATTO:

- *della pratica Suap 38412 del 5.08.2021 inerente Fine Lavori;*
- *della nota acclarata al prot. gen. di questo Ente al n. 28165 del 01.08.2021, relativa a Segnalazione Certificata per l'agibilità;*
- *della nota acclarata al prot. gen. di questo Ente al n. 35509 del 22.09.2021, relativa a SCIA ai fini della Sicurezza Antincendio;*

VISTI:

(...)

AUTORIZZA

la Società Lofano s.r.l., con sede legale in Conversano, Via Soldato Di Leo n. 19, P.I. 05368270723, all'esercizio della Struttura ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione denominata Rehamedica per trasferimento dalla sede di via Togliatti n.7/9 alla sede di via Amodio n. 3 in Conversano, come rappresentato nell'elaborato tecnico che, debitamente vistato, fa parte integrante del presente atto.

Si specifica che il presente provvedimento non include la porzione dell'immobile che è parzialmente collegata, ma distinta funzionalmente ed operativamente oltre che sul piano di agibilità e di destinazione d'uso specifica di una "piscina riabilitativa".

Direttore Sanitario della struttura in argomento è il dott. Laforgia Renato, nato (...) (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 21.07.1978, specializzato in Fisioterapia presso la stessa Università il 20.03.1991, iscritto all'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Bari al n. 5320 dal 19.01.1979.

Legale Rappresentante della società sopra riportata è il Dott. D'Alessandro Giovanni, come sopra generalizzato. La società è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al rispetto del CCNL di categoria.

Ogni variazione relativa alla titolarità, al Responsabile Sanitario, alla struttura e/o prestazioni autorizzate ed erogate, ovvero riguardanti le posizioni funzionali-sostituzioni e/o integrazioni del personale sanitario operante nella struttura, deve essere preventivamente comunicata alla ASL Bari - Dipartimento di Prevenzione Sisp Area Sud per gli aggiornamenti autorizzativi, pena la decadenza del presente atto.

Il presente provvedimento sostituisce in toto le precedenti autorizzazioni all'esercizio."

Per quanto sopra;

atteso che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

☐ all'art. 28 ("Trasferimento definitivo delle strutture accreditate"), che:

"

- 1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*
- 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.*
- 3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.*

4. *L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.*
 5. *La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.*
 6. *La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.”;*
- *all'art. 29 (“Norme transitorie e finali”), comma 9 che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'art. 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;*

con nota prot. n. AOO_183/15933 del 03/12/2021 trasmessa a mezzo Pec al legale rappresentante della società “Lofano S.r.l.”, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA, e, per conoscenza, al Direttore Generale dell'ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ed al Sindaco del Comune di Conversano, la scrivente Sezione ha invitato:

“

- *(...) il legale rappresentante della società “Lofano s.r.l.” a trasmettere alla scrivente copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste, ai fini dell'accreditamento dell'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione “RehaMedica” nella nuova sede, dall'art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., allegandovi, fotocopia di un valido documento d'identità;*
- *nelle more della trasmissione della documentazione integrativa richiesta al Legale Rappresentante della società “Lofano s.r.l.”, (...) il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso l'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione “REHAMEDICA” ubicato in Conversano (BA) alla Via Amodio n. 3, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti relativi all'attività sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitazione di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 e dei requisiti ulteriori, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) e B.01.01 (colonna di destra), nonché il possesso dei requisiti di accreditamento di cui al R.R. n. 16/2019 (limitatamente ai requisiti della fase di “Plan” previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale).”.*

Con Pec del 06/12/2021 indirizzata alla scrivente Sezione, e per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ed al Comune di Conversano, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/16019 del 09/12/2021, l'amministratore unico della società “LOFANO s.r.l.” ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente “la sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste, ai fini dell'accreditamento

dell'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione "RehaMedica" nella nuova sede in Coversano (BA) ALLA Via Amodio n. 3, dall'art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i."; allegandovi, fotocopia del documento d'identità.

Con nota prot. U0024587 del 09/02/2022 ad oggetto "Nota Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale - Sezione strategie e governo dell'offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità prot. AOO_183/15933 del 03.12.2021 – Conferimento incarico finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento dell'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione "REHAMEDICA" della "Lofano s.r.l." PARERE FINALE", inviata a mezzo Pec in pari data alla scrivente Sezione (acquisita con prot. n. AOO_183/3410 del 15/02/2022) e, per conoscenza, al legale rappresentante della società "Lofano S.r.l.", il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione dell' ASL TA ha rappresentato quanto segue:

"Il Dipartimento Promozione della Salute del benessere Sociale e dello Sport per Tutti - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità, della Regione Puglia, con nota prot. AOO_183/15933 del 03/012/2021, ha incaricato questo Dipartimento di Prevenzione ad effettuare idoneo sopralluogo presso l'ambulatorio specialistico FKT "REHAMEDICA" della società "LOFANO srl", in seguito a trasferimento di sede, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.9/2017, da Via Togliatti n.7/9 a Via Amodio n.3 Conversano (BA).

L'incarico è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti relativi all'attività sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitazione di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 e dei requisiti ulteriori e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli art. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) e B.01.01 (colonna di destra, nonché il possesso dei requisiti di accreditamento di cui R.R. n.16/2019 (limitatamente ai requisiti della fase "Plan" previsti dal Manuale di Accreditamento ambulatoriale per le strutture di assistenza ambulatoriale).

Il giorno 08.02.2022 organi ispettivi di questo Dipartimento hanno esperito sopralluogo presso ambulatorio specialistico FKT "REHAMEDICA" sito in Conversano alla Via Amodio n.c..

Requisiti Generali

La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita gestione delle risorse umane, l'organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.

La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Requisiti strutturali e tecnologici generali

Secondo quanto riportato in pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici generali previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal Reg. Reg. n.3/10 e ss.mm.ii..

Requisiti impiantistici

La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.

Requisiti Organizzativi

La dotazione organica prevista risulta congrua secondo quanto riportato dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal R.R. 3/2005 e ss.mm.ii. alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli art. 3 e 4 del R.R. n.16/2019) e B.01.01 (colonna di destra, nonché il possesso dei requisiti di accreditamento di cui R.R. n.16/2019 (limitatamente ai requisiti della fase "Plan" previsti dal Manuale di Accreditamento ambulatoriale per le strutture di assistenza ambulatoriale).

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017 è il Dottor Renato LAFORGIA, nato (...) il (...) laureato in Medicina Chirurgia presso Università degli Studi di BARI il 21.07.1978, specializzato in Fisioterapia, presso Università degli Studi di Bari il 21.12.1989 ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 5320 dal 19.01.1979.

CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato in data 08.02.2022, si ritiene che l'ambulatorio specialistico FKT "REHAMEDICA" della società "LOFANO srl" sito in Conversano (BA) alla Via Amodio n.3, possiede i requisiti relativi all'attività sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitazione di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal R.R. 3/2005 e ss.mm.ii. alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli art. 3 e 4 del R.R. n.16/2019) e B.01.01 (colonna di destra, nonché il possesso dei requisiti di accreditamento di cui R.R.n.16/2019 (limitatamente ai requisiti della fase "Plan" previsti dal Manuale di Accreditamento ambulatoriale).

La planimetria è parte integrante del presente parere.(...).".

Per tutto quanto sopra riportato;

atteso, altresì, che con nota circolare prot. n. AOO_183/855 del 20/01/2022 ad oggetto "Art. 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. Linee di indirizzo applicative.", trasmessa ai Direttori Generali, ai Dirigenti U.O.G.R.C. e U.O.G.A.P.C. ed ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., al Presidente dell'A.N.C.I. ed alle OO.RR. di categoria, questa Sezione ha ritenuto "di dover riconoscere efficacia retroattiva al provvedimento di mantenimento dell'accreditamento (successivo alla trasmissione della relazione del Dipartimento di Prevenzione attestante la conclusione della verifica ispettiva con esito positivo):

a) (...)

b) *dalla data del verbale/della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato, attestante la verifica positiva del possesso di tutti i requisiti di accreditamento, nel caso che all'istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede non sia stata allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti medesimi."*;

si propone, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Conversano (BA), dalla sede di Via Togliatti 7/9 alla nuova sede di V. Amodio n. 3, il mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione denominato "RehaMedica" di cui è titolare la società "Lofano s.r.l.", con decorrenza 09 febbraio 2022, data della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato della verifica, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Lofano s.r.l.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro

presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Conversano (BA), dalla sede di Via Togliatti 7/9 alla nuova sede di V. Amodio n. 3, il mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione denominato *"RehaMedica"* di cui è titolare la società *"Lofano s.r.l."*, con decorrenza 09 febbraio 2022, data della relazione del Dipartimento di Prevenzione incaricato della verifica, con la precisazione che:
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società *"Lofano s.r.l."*, *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta*

l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società “Lofano srl” con sede legale in Conversano (BA) alla Via Soldato Di Leo n. 19. Pec: lofanosrl@lamiapec.it;
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento dell'ASL TA;
- al Sindaco del Comune di Conversano (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 11 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Nicola Lopane)